

ACCERTAMENTO

Il saldo cassa eccessivo o negativo può costituire presupposto per l'accertamento?

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri, **20 ottobre**, sono state oggetto di deposito **due interessanti pronunce della Corte di Cassazione**, entrambe aventi ad oggetto **avvisi di accertamento** notificati ai contribuenti in considerazione della **gestione “anomala” del conto cassa**: l'**ordinanza n. 29141** e l'**ordinanza n. 29182**.

La **prima pronuncia** riguarda un **accertamento analitico-induttivo** fondato sul **saldo di cassa negativo**, mentre la seconda vede protagonista un **professionista** raggiunto da un **accertamento induttivo** in considerazione del **saldo cassa superiore a mezzo milione di euro**.

Vediamo quindi nel dettaglio a quali conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione**.

Come anticipato, dunque, l'**ordinanza n. 29141** ha ad oggetto il caso di un **imprenditore individuale** raggiunto da un **accertamento analitico-induttivo**, da ricondurre, quindi, all'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#).

L'**accertamento analitico-induttivo**, come noto, muove dall'**incompletezza, falsità o inesattezza** delle singole componenti della **contabilità**, giungendo quindi alla **rideterminazione** dell'imposta dovuta rettificando le **singole componenti di redditi**. È un accertamento, dunque, che **si distingue da quello induttivo**, perché le **incompletezze, falsità o inesattezze non sono tali da consentire di prescindere completamente dalle scritture contabili**.

Nel caso di specie la ditta aveva **annotato i corrispettivi globalmente**, con la data dell'ultimo giorno del mese; l'Agenzia delle entrate aveva quindi confrontato i **dati dei registri Iva** con i **movimenti del conto corrente**, riscontrando la **permanenza di un saldo negativo di cassa**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha individuato nel **saldo negativo di cassa** e

nell'irregolare annotazione sul libro giornale difformità contabili idonee a costituire presupposti per procedere alla **rettifica analitico-induttiva del reddito**.

La **seconda pronuncia citata** (ordinanza n. 29182), invece, ha visto vittorioso il contribuente al quale era stato notificato un **accertamento induttivo** (ovvero un **accertamento analitico-induttivo, riqualificato dalla Corte di Cassazione come "induttivo puro"** in considerazione del richiamo alla **"presenza di contabilità inattendibile"**).

In questo caso, infatti, l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto la **contabilità totalmente inattendibile**, in quanto il **conto cassa presentava un saldo superiore a mezzo milione di euro**.

La Corte di Cassazione, però, nell'accogliere la tesi del contribuente, ha richiamato l'[articolo 2 D.P.R. 570/1996](#), in forza del quale **"la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata inattendibile quando:**

a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b), abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, ...;

b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili utilizzati nell'attività - anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati - il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati immobili. ...;

c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro ...".

Rileva dunque la Corte di Cassazione che **"in tali previsioni normative non è affatto riportata la irregolare tenuta del conto cassa, che peraltro costituisce comunque registrazione contabile non obbligatoria"**.

Considerato pertanto che la **tenuta del conto cassa non è obbligatoria**, ma è **consentita** al contribuente per esigenze di controllo e gestione interna, le sue risultanze avrebbero potuto pesare sul giudizio di attendibilità delle scritture, ma non potevano condurre a ritenere privo di attendibilità l'intero impianto delle registrazioni contabili obbligatorie.

È stato quindi **accolto il ricorso del contribuente**.